



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Regolamento delle strutture scientifiche e didattiche

(Emanato con D.R. n. 1294 del 06.09.2018 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 06.09.2018)

in vigore dal 21 settembre 2018

Sommario

TITOLO I

Oggetto del Regolamento e definizioni

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II

Strutture scientifiche e didattiche

Capo I

Dipartimenti

Art. 3 - Costituzione, aggregazione e modificazione dei Dipartimenti

Art. 4 - Disattivazione dei Dipartimenti

Art. 5 - Afferenza dei docenti e mobilità

Art. 6 - Organi dei Dipartimenti

Art. 7 - Direttore del Dipartimento

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento

Art. 9 - Commissione paritetica docenti studenti

Art. 10 - Personale tecnico e amministrativo e risorse

Art. 11 - Funzionamento interno

Capo II

Strutture di raccordo

Art. 12 - Modalità di costituzione e modificazione

Art. 13 - Organi delle Strutture di raccordo

Art. 14 - Modalità di disattivazione

Capo III

Centri di ricerca e Laboratori congiunti con soggetti esterni

Art. 15 - Centri di ricerca interdipartimentali

Art. 16 - Centri di ricerca interuniversitari

Art. 17 - Laboratori congiunti con soggetti esterni

TITOLO III
Disposizioni finali

Art. 18 - Entrata in vigore

Titolo I
Oggetto del Regolamento e definizioni

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e didattiche dell'Università degli Studi di Siena.
2. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate strutture scientifiche e didattiche: i Dipartimenti; le Strutture di raccordo; i Centri di ricerca e i Laboratori congiunti con soggetti esterni.

Art. 2

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nello Statuto, ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per "Dipartimenti": le strutture primarie preposte allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, del trasferimento tecnologico, nonché delle altre attività rivolte all'esterno e ad esse correlate ed accessorie;
 - b) per "Strutture di raccordo": le strutture cui possono dar luogo due o più Dipartimenti, collegati in base a criteri di affinità disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di competenza dei Dipartimenti medesimi e di gestione dei servizi comuni;
 - c) per "Centri di ricerca": le articolazioni organizzative costituite da più Dipartimenti dell'Università di Siena o anche di altri Atenei italiani e stranieri per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e di particolare rilevanza;
 - d) per "Laboratori congiunti con soggetti esterni": i laboratori di ricerca costituiti da uno o più Dipartimenti e/o Centri di ricerca dell'Università di Siena con imprese e/o altri soggetti esterni, al fine di sviluppare una linea di ricerca specialistica e attività formative specialistiche (stage, postlaurea e simili) e di orientamento, collegate a progetti di ricerca e di sviluppo.

Titolo II

Strutture scientifiche e didattiche

Capo I

Dipartimenti

Art. 3

Costituzione, aggregazione e modificazione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di un progetto scientifico e didattico che abbia una sostenibilità almeno triennale, formulato da almeno 35 docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari/concorsuali omogenei e integrati al contenuto del progetto. L'assetto dei Dipartimenti è aggiornato ogni triennio.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:
 - a) l'indicazione degli obiettivi che il Dipartimento intende perseguire nell'ambito delle sue peculiari competenze istituzionali, specificando le attività che esso si propone di realizzare sul piano della ricerca, delle attività didattiche e formative, nonché del trasferimento tecnologico, individuando opportuni criteri di misurazione e valorizzazione delle attività stesse in un'ottica di merito, efficienza ed efficacia;

- b) l'elenco dei Corsi di studio e dei Corsi di formazione post-laurea, da aggiornare annualmente, cui sono finalizzate le attività del Dipartimento;
- c) l'elenco dei settori concorsuali su cui si intendono basare la programmazione scientifica e didattica e le politiche di reclutamento del Dipartimento;
- d) l'indicazione delle risorse necessarie per il funzionamento.

3. Al decreto di istituzione o di modifica del Dipartimento è allegato l'elenco dei settori concorsuali per i quali il Dipartimento è autorizzato a proporre l'assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti, anche in trasferimento da altro ateneo, e la chiamata di professori e di ricercatori. A tal fine, ogni Dipartimento è autorizzato a includere nel suddetto elenco un settore concorsuale che rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a) sia funzionale al progetto scientifico e didattico;
- b) negli ordinamenti dei Corsi di studio di cui il Dipartimento abbia la titolarità o contitolarità sia previsto almeno un settore scientifico disciplinare incluso nel settore concorsuale;
- c) qualora vi siano docenti di Ateneo inquadrati nello stesso settore concorsuale almeno uno di essi afferisca al Dipartimento.

Il Dipartimento richiedente un settore scientifico-disciplinare/concorsuale presente in altro Dipartimento allega alla richiesta il parere non vincolante di quest'ultimo.

4. Gli elenchi dei settori concorsuali sono aggiornati con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo ogni tre anni, salvo che, per sopravvenute e comprovate ragioni scientifiche e/o didattiche, i Dipartimenti interessati non richiedano una loro anticipata variazione o integrazione.

5. Al decreto di istituzione o di modifica del Dipartimento è allegato anche l'elenco dei Corsi di studio affidati. Ogni Corso di studio è affidato a un Dipartimento. La responsabilità di un Corso di studio può essere attribuita in contitolarità a due o più Dipartimenti che ne facciano richiesta, in presenza di un progetto formativo complesso che comporti particolari esigenze di integrazione didattica e quando i medesimi Dipartimenti concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del Corso di studio. Salva diversa volontà dei soggetti interessati, è individuato, come Dipartimento di riferimento, quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del Corso stesso, ovvero, tenuto conto della prevalenza del contributo didattico ai settori scientifico disciplinari presenti nel piano di studi calcolata secondo quanto previsto dalla nota in calce*.

* Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico (*ex art. 15, comma 4, Statuto*), attribuisce la contitolarità ai Dipartimenti che ne fanno richiesta se la percentuale d'impegno dei relativi docenti nel piano di studio è superiore al valore $[(100/N) \times 0,8]\%$ (N = numero dei Dipartimenti che chiedono la contitolarità). La predetta percentuale si calcola con riferimento a tutti i SSD degli insegnamenti delle tipologie di base, caratterizzanti e affini e integrative del piano di studio presenti nei vari Dipartimenti che richiedono la contitolarità (sono esclusi, ai fini del calcolo, gli insegnamenti eventualmente attivati in SSD nei quali non sono presenti docenti di ruolo nei Dipartimenti che hanno fatto richiesta di titolarità/contitolarità), in funzione del numero di CFU attribuiti ad ogni SSD. Con riferimento agli insegnamenti opzionali, ossia quando i piani di studio prevedono che gli studenti debbano conseguire un numero R di CFU nell'ambito di una "rosa" di insegnamenti (ciascuno pari a n CFU, con somma $S = \sum n > R$), il valore in CFU di ogni insegnamento attivato nella "rosa" è ridotto (n_{rid}) in misura pari al rapporto tra il numero di CFU obbligatori per gli studenti (R) e la somma (S) dei CFU attivati [$n_{rid} = n \times R/S$]. Quando per uno stesso SSD i docenti dell'Ateneo afferiscono a più Dipartimenti che abbiano fatto richiesta di contitolarità, i relativi CFU sono proporzionalmente ripartiti in funzione del peso dei docenti presenti in ciascuno dei Dipartimenti per quel dato SSD. Tale peso è ottenuto sommando i docenti del SSD, con valore 1 per ogni professore di prima e seconda fascia, e 0.75 per ogni ricercatore di ruolo e a tempo determinato. Quando un CdS è organizzato in curricula, la contitolarità è attribuita ai Dipartimenti che ne facciano richiesta, a condizione che la percentuale d'impegno di cui sopra sia rispettata in almeno un curriculum. In questo caso, il DdR è individuato nel Dipartimento che risulta avere la percentuale di impegno maggiore calcolata facendo la media aritmetica dei valori relativi a ciascun curriculum, fatte salve diverse e motivate indicazioni formulate di concerto dai Dipartimenti contitolari. La soglia minima di impegno didattico in un Corso di studio necessaria per l'attribuzione della responsabilità (titolarità/contitolarità) ad un Dipartimento, è definita pari al valore $[(100/N) \times 0,5]\%$.

6. L'attribuzione della responsabilità di un Corso di studio (in titolarità o contitolarità) impegna il Dipartimento a garantire la copertura degli insegnamenti nei settori scientifico disciplinari, presenti nell'ordinamento del Corso di studio, per i quali ad esso abbiano afferito docenti di ruolo, nei limiti dell'impegno didattico di ciascun docente, per l'intera durata normale (in anni accademici) del Corso di studio.

7. Qualora la responsabilità di un Corso di studio sia attribuita in contitolarità a due o più Dipartimenti, gli stessi devono concordare il numero dei componenti del Comitato per la didattica secondo quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento Elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena.

8. In qualsiasi momento sono consentite aggregazioni tra due o più Dipartimenti, la cui proposta è formulata dai Direttori dei Dipartimenti interessati, a seguito di specifiche delibere assunte dai due terzi dei docenti dei rispettivi Consigli. Nello stesso periodo è fatta salva la possibilità di afferenza ad altri Dipartimenti, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, dei docenti che residuano all'esito della disattivazione di Dipartimenti ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

9. Le modifiche dei Dipartimenti sono possibili alle stesse condizioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 4

Disattivazione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono disattivati con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.

2. Alla disattivazione di un Dipartimento si procede, su iniziativa del Rettore, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) vengono meno le condizioni per la realizzazione del progetto scientifico e didattico che ha dato luogo al Dipartimento;

b) viene meno il numero minimo di docenti previsto dalla legge** e lo stesso non viene ricostituito entro il triennio di riferimento;

c) si verificano situazioni che impediscono il normale funzionamento degli organi di Dipartimento. In tal caso il Rettore, prima della disattivazione, può nominare un commissario ad acta, con facoltà di compimento degli atti urgenti e indifferibili per il tempo necessario a verificare la possibilità di ripristino del normale funzionamento degli organi.

3. La delibera di disattivazione deve indicare anche il termine entro il quale i docenti già afferenti al Dipartimento in fase di disattivazione devono optare per un altro Dipartimento dell'Ateneo.

4. Ove l'opzione non sia esercitata entro il termine di cui al comma precedente, il Senato Accademico formula una proposta di afferenza sulla base dei criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento e concede agli interessati un ulteriore termine per aderire alla stessa ovvero optare per l'afferenza ad altro Dipartimento. Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, senza che si siano evidenziate particolari esigenze istruttorie, l'opzione si intende operata in conformità alla determinazione del Senato Accademico.

5. L'afferenza al nuovo Dipartimento comporta il trasferimento presso lo stesso dei progetti e relativi fondi di ricerca, dei proventi di prestazioni conto terzi, dei contributi di laboratorio e di ogni altra attività di cui il docente sia titolare.

6. In caso di aggregazione tra due o più Dipartimenti, il nuovo Dipartimento subentra automaticamente e di diritto in tutte le convenzioni e i contratti precedentemente stipulati dai Dipartimenti aggregatisi e nella partecipazione a tutti i Centri di ricerca e a tutte le strutture di cui erano parte gli stessi Dipartimenti.

7. Nel caso di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del Direttore di un Dipartimento in fase di disattivazione, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del medesimo e la data di disattivazione del Dipartimento, gli subentra nella carica il professore di fascia più elevata e, nella stessa fascia, quello più

** Art. 2, co. 2, lett. b) della L. 240/2010 e s.m. e i.

anziano di ruolo. Lo stesso accade qualora la direzione di un Dipartimento in fase di disattivazione arrivi a scadenza prima della disattivazione medesima.

Art. 5

Afferenza dei docenti e mobilità

1. Le richieste di afferenza a un Dipartimento, o di trasferimento ad altro Dipartimento, sono disposte con provvedimento del Rettore, su deliberazione del Senato Accademico e previo parere del Consiglio del Dipartimento cui si intende afferire e di quello di provenienza, che devono pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta e a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
2. I trasferimenti di docenti da un Dipartimento all'altro sono consentiti esclusivamente sulla base delle finestre temporali stabilite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le afferenze e le richieste di mobilità di cui al comma 1 sono definite sulla base della congruenza del settore concorsuale di appartenenza con le attività di ricerca o con l'offerta formativa del Dipartimento prescelto, valutata avendo riguardo alla produzione scientifica del docente nell'ultimo triennio e all'attività didattica e formativa svolte nel medesimo periodo. In ogni caso, si devono tenere nella dovuta considerazione gli effetti delle afferenze sulla frammentazione dei settori concorsuali tra due o più Dipartimenti; detta frammentazione è consentita soltanto in presenza di un chiaro e apprezzabile contributo del docente al progetto scientifico o didattico del Dipartimento cui intende afferire.
4. Le afferenze e i trasferimenti hanno effetto dalla data del provvedimento rettorale e valgono per i successivi tre anni. Il docente trasferito è comunque tenuto a concludere le attività didattiche in corso fino alla fine dell'anno accademico.

Art. 6

Organi dei Dipartimenti

1. Sono organi necessari dei Dipartimenti:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Commissione Paritetica docenti-studenti, ove non costituita la Struttura di raccordo.

Art. 7

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento, eletto secondo le modalità definite dallo Statuto e dal Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, esercita le seguenti funzioni:
 - a) è il rappresentante legale del Dipartimento;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio e, ove istituita, della Giunta, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - c) in casi particolari di necessità e di urgenza, assume motivatamente le decisioni di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
 - d) promuove, indirizza e coordina le attività istituzionali del Dipartimento, vigilando sul corretto svolgimento delle stesse e sul funzionamento delle strutture e dei servizi;
 - e) vigila sul mantenimento di adeguati livelli di produttività nell'ambito della ricerca, della didattica e delle altre attività di competenza del Dipartimento, facendo ricorso a strumenti adeguati di misurazione degli stessi e rapportandosi, in proposito, agli organi di governo e di valutazione dell'Ateneo;
 - f) promuove lo sviluppo didattico e scientifico del Dipartimento in coerenza con i piani strategici dell'Ateneo, con particolare riferimento all'accREDITAMENTO dei Corsi di studio e all'internazionalizzazione;
 - g) è responsabile della corretta destinazione e gestione delle risorse economico-finanziarie, degli spazi e dei beni in dotazione al Dipartimento;

- h) promuove la formazione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali delle figure che operano all'interno del Dipartimento;
 - i) promuove iniziative finalizzate all'innovazione del Dipartimento sia sotto il profilo organizzativo interno che rispetto alle sinergie con altri Dipartimenti e soggetti esterni all'Ateneo;
 - j) stipula contratti e convenzioni, secondo quanto previsto nei regolamenti di Ateneo e negli atti di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo;
 - k) cura i rapporti con gli organi di governo, di controllo e di valutazione dell'Ateneo;
 - l) cura i rapporti con i soggetti esterni all'Ateneo nelle materie di competenza e svolge, insieme agli altri docenti del Dipartimento, l'attività di reperimento dei finanziamenti;
 - m) in collaborazione con il Direttore Generale e nell'ambito dei piani e delle linee di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo, è preposto alla destinazione e gestione del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento e cura i rapporti con esso in modo da valorizzarne le attitudini e le professionalità e da perseguire obiettivi di qualità, efficienza e funzionalità delle strutture di servizio;
 - n) è responsabile della valutazione dei comportamenti organizzativi del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento, secondo le modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione dell'Università di Siena;
 - o) è responsabile, per gli ambiti di competenza, della corretta attuazione dei piani strategici dell'Ateneo, declinando le azioni specifiche che saranno assunte dal Dipartimento;
 - p) è responsabile dell'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di studio;
 - q) è responsabile del budget del Dipartimento, presentando in sede consuntiva i risultati della gestione;
 - r) presenta al Consiglio di Dipartimento, per l'approvazione, la proposta di budget annuale e pluriennale e di conto consuntivo, oltre che la relazione annuale sulla ricerca, sulla didattica e sulle altre attività svolte dal Dipartimento.
2. Il Direttore può nominare un Vice-Direttore, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, con facoltà di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Vice Direttore dura in carica per l'intero mandato del Direttore e può essere da questi revocato; decade comunque in caso di anticipata cessazione del Direttore.

Art. 8

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo deliberativo del Dipartimento, oltre che di indirizzo, programmazione, valutazione e controllo di tutte le attività di competenza dello stesso.
2. In particolare, esso svolge le seguenti funzioni:
 - a) definisce la programmazione didattica annuale e assicura la copertura degli insegnamenti attivati;
 - b) attribuisce i compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento;
 - c) definisce i piani di studio, avvalendosi dei Comitati per la didattica;
 - d) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e soppressione dei Corsi di studio;
 - e) formula le proposte sulla programmazione triennale d'Ateneo, sulla programmazione finanziaria annuale e triennale, nonché sulla programmazione del fabbisogno di personale;
 - f) formula le proposte di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato per docenti;
 - g) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori con le modalità previste dall'art. 16, comma 8, dello Statuto;
 - h) delibera il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - i) delibera l'attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale; nonché di

contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;

j) delibera l'attivazione di contratti a docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama e formula le proposte di affidamento a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità di incarichi annuali rinnovabili;

k) approva la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal Dipartimento;

l) approva il budget annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

m) definisce gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, nonché dei mezzi e delle attrezzature in uso al Dipartimento;

n) esprime il parere sulle richieste di afferenza dei docenti nonché sulle richieste di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo;

o) propone la costituzione delle Strutture di raccordo;

p) delibera l'eventuale adesione del Dipartimento ai Centri di ricerca e ai Laboratori congiunti con soggetti esterni di cui agli art. 15 e seguenti del presente Regolamento;

q) delibera il regolamento interno del Dipartimento e le relative modifiche, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c), dello Statuto;

r) delibera la proposta di aggregazione con altri Dipartimenti;

s) esercita tutte le rimanenti funzioni previste dalla normativa vigente.

3. Il Consiglio di Dipartimento, con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Elettorale e di costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, può istituire una Giunta alla quale delegare, nel rispetto di determinati criteri operativi e direttivi, specifiche funzioni istruttorie e deliberative, ivi comprese le variazioni di budget entro determinati limiti di natura e di importo fissati dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, salva ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima riunione utile. Non sono delegabili le funzioni relative all'approvazione del budget, alla programmazione e proposta di assegnazione di posti a tempo indeterminato e determinato a docenti e di chiamate, nonché all'approvazione dei regolamenti e delle relative modifiche.

Art. 9

Commissione paritetica docenti studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è un organo istituito in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Struttura di raccordo, ove presente.

2. La Commissione è composta da non meno di tre docenti individuati di intesa dai Presidenti dei Comitati per la didattica dei Corsi di studio del Dipartimento e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di studio designati dal Consiglio Studentesco.

3. La Commissione costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento, tutorato e collocamento. Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei relativi risultati e formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di Corsi di studio.

Art. 10

Personale tecnico e amministrativo e risorse

1. A ciascun Dipartimento sono attribuiti il personale e le risorse di seguito indicate, in misura adeguata alla relativa dimensione, complessità e specificità e secondo parametri che tengano conto della valutazione periodica della qualità e dell'efficienza e dei risultati conseguiti:

a) personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e ai servizi tecnico-amministrativi;

- b) un responsabile della Segreteria amministrativa per la gestione amministrativa e contabile del Dipartimento nelle forme definite dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
 - c) dotazione finanziaria annuale o pluriennale, fissata dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) spazi e uso di risorse comuni dell'Ateneo.
2. Costituiscono ulteriori risorse del Dipartimento i contributi e gli stanziamenti eventualmente erogati, anche da soggetti esterni, nonché i proventi derivanti da eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.
3. I Dipartimenti, previa deliberazione dei rispettivi Consigli, possono avanzare richieste e proposte in merito alle assegnazioni delle risorse e del personale tecnico e amministrativo di cui al presente articolo, sulle quali provvede il Direttore generale, sulla base dei criteri eventualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Funzionamento interno

1. Ogni Dipartimento può disciplinare mediante un regolamento interno le attività di competenza e la relativa organizzazione, in modo da assicurare il più adeguato perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. I Dipartimenti sono tenuti a collaborare per l'esercizio delle attività di comune interesse, utilizzando gli spazi, i laboratori e gli altri beni strumentali alle attività formative secondo i principi della programmazione e del coordinamento.
3. Due o più Dipartimenti, oltre a utilizzare i beni comuni messi a disposizione dall'Ateneo, possono convenzionalmente decidere la condivisione di determinati servizi strumentali per lo svolgimento di attività di comune interesse, indicando le risorse che a tale scopo ciascuno è disponibile a conferire e le modalità di computo degli usi e dei costi.

Capo II

Strutture di raccordo

Art. 12

Modalità di costituzione e modificazione

1. Le Strutture di raccordo sono costituite con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di un progetto di sostenibilità triennale e a seguito di proposta formulata dai Direttori dei Dipartimenti interessati, previa deliberazione dei rispettivi Consigli, secondo quanto riportato nei commi seguenti.
2. I Dipartimenti che intendono costituire la Struttura di raccordo devono essere almeno due e deve sussistere tra essi un collegamento fondato su criteri di affinità disciplinare.
3. Ciascun Dipartimento può fare parte di una sola Struttura di raccordo.
4. La costituzione di una Struttura di raccordo è finalizzata alla razionalizzazione e al coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di studio di cui i Dipartimenti proponenti sono titolari o contitolari.
5. Il progetto di sostenibilità di cui al comma 1 del presente articolo deve essere integrato dalla presenza di tutte le seguenti condizioni:
- a) un insieme di Corsi di studio di cui sono titolari o contitolari i Dipartimenti interessati e, più in generale, un quadro delle attività formative di pertinenza dei medesimi il cui svolgimento in maniera congrua, corretta e ispirata ad obiettivi di qualità, razionalizzazione ed efficienza, esiga la presenza di una struttura più ampia di coordinamento;
 - b) un insieme di servizi strumentali da gestire in comune;

- c) la disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali proporzionate al tipo di struttura che si intende costituire e in grado di supportarla in modo adeguato;
- d) l'individuazione delle risorse di cui alla lettera c), che devono essere di norma reperite attraverso il trasferimento in sussidiarietà e l'allocazione al livello della proponenda Struttura di raccordo di parte delle dotazioni assegnate ai Dipartimenti interessati e, comunque, in modo tale da evitare duplicazioni e diseconomie.
6. Il progetto e la proposta di costituzione della Struttura di raccordo devono essere approvati dai Consigli di tutti i Dipartimenti interessati, che si pronunciano, ciascuno, a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Nel caso di un Corso di studio affidato in contitolarità a un Dipartimento aderente alla Struttura di raccordo e a un Dipartimento ad essa esterno, un docente del relativo Comitato per la didattica afferente a un Dipartimento aderente alla Struttura di raccordo è componente della Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 19, comma 5, dello Statuto.
8. Eventuali modifiche delle Strutture di raccordo soggiacciono alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 13

Organi delle Strutture di raccordo

1. Sono organi delle Strutture di raccordo:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Commissione Paritetica docenti-studenti.
2. Il Presidente, eletto dal Consiglio e nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Consiglio è l'organo deliberativo della Struttura.
4. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta ed esercita le funzioni secondo quanto stabilito nel precedente art. 9.

Art. 14

Modalità di disattivazione

1. Ove venga meno la sostenibilità triennale o le altre condizioni previste per la costituzione di una Struttura di raccordo, la stessa viene disattivata a partire dall'anno accademico successivo, con le stesse modalità previste dall'art. 12 del presente Regolamento. Il relativo decreto dispone la riattribuzione ai Dipartimenti delle risorse e del personale tecnico e amministrativo che gli stessi avevano conferito e/o messo in comune per il funzionamento della Struttura di raccordo.

Capo III

Centri di ricerca e Laboratori congiunti con soggetti esterni

Art. 15

Centri di ricerca interdipartimentali

1. Per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e di particolare rilevanza scientifica, due o più Dipartimenti possono proporre la costituzione di Centri di ricerca interdipartimentali.
2. La costituzione dei Centri, deliberata dai Consigli dei Dipartimenti interessati a maggioranza assoluta dei componenti degli stessi, è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione.
3. Condizioni per la costituzione dei Centri, oltre al profilo progettuale di cui al comma 1 del presente articolo, sono:

- a) la presenza di almeno tre docenti per ogni Dipartimento proponente;
- b) l'adeguata disponibilità di risorse finanziarie inizialmente in misura non inferiore a 10.000 euro provenienti da finanziamenti da parte di soggetti privati o pubblici, ivi compresi i Dipartimenti partecipanti al Centro, e un contributo annuo, pari ad almeno 1.000 euro per ogni Dipartimento proponente;
- c) l'adeguata disponibilità di risorse strumentali messe a disposizione dai Dipartimenti proponenti;
- d) l'adozione di meccanismi di assicurazione della qualità della ricerca e di valutazione dei risultati conseguiti;
- e) la programmazione delle attività del costituendo Centro in sinergia con l'ambiente culturale, sociale e produttivo di riferimento, che non siano in conflitto con le attività didattiche e scientifiche di competenza dipartimentale.

4. I Centri di ricerca devono attivare forme di rendicontazione annuale delle attività compiute, del raggiungimento degli obiettivi programmati e della gestione economica nei termini di cui al comma 12. Devono altresì assumere iniziative volte al reperimento di fondi esterni per finanziare le attività di ricerca.

5. L'atto costitutivo, in forma di decreto rettorale deve recare l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) denominazione del Centro;
- b) organi, modalità di composizione, durata e funzioni;
- c) sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti proponenti;
- d) elenco dei docenti aderenti;
- e) specifici ambiti e obiettivi di ricerca;
- f) risorse finanziarie e strumentali;
- g) forme di rendicontazione scientifica, economica e gestionale.

6. I Centri hanno durata triennale rinnovabile. La proposta di rinnovo, deliberata dai Consigli dei Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione. Condizioni per il rinnovo sono:

- a) la rendicontazione delle attività svolte e della situazione economica;
- b) la presentazione di un nuovo progetto di ricerca;
- c) la disponibilità di risorse strumentali e finanziarie di importo non inferiore a complessivi 10.000 euro;
- d) la disponibilità annua di almeno 1.000 euro per ogni Dipartimento interessato.

7. Sono organi necessari dei Centri di ricerca interdipartimentali il Consiglio direttivo e il Direttore.

8. Il Consiglio direttivo è composto da non più di sette docenti aderenti al Centro, in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le strutture che allo stesso concorrono; svolge funzioni deliberative in ordine alla programmazione e gestione delle attività istituzionali del Centro.

9. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei medesimi. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli svolge le seguenti funzioni: rappresenta il Centro, nei limiti della normativa vigente presiede e convoca il Consiglio, dà attuazione alle deliberazioni del medesimo ed è responsabile del funzionamento del Centro.

10. Eventuali risorse finanziarie acquisite dal Centro di ricerca, così come gli acquisti di beni e servizi e il personale non strutturato addetto alla ricerca, sono gestiti dal Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa.

11. I Centri di ricerca interdipartimentali sono inseriti nell'Anagrafe di Ateneo sulla ricerca.

12. Le attività dei Centri di ricerca interdipartimentali sono soggette a monitoraggio e a valutazione annuali da parte del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di quanto stabilito nella relazione prodotta dal Nucleo stesso in fase di istituzione o di rinnovo del Centro. Gli esiti di tali monitoraggi e valutazioni, unitamente alla relazione annuale riepilogativa delle attività compiute, dei risultati conseguiti e al rendiconto economico della gestione, sono trasmessi al Rettore, al Dipartimento sede amministrativa, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, per gli adempimenti di competenza.

13. I Centri di ricerca interdipartimentali, possono essere disattivati prima della scadenza prevista, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, nei seguenti casi:

- a) su proposta di tutti i responsabili delle strutture aderenti;
- b) su proposta unilaterale deliberata dal Dipartimento-sede amministrativa in presenza di giustificati motivi;
- c) in caso di esito negativo per due anni di seguito dei monitoraggi e delle valutazioni di cui al comma 12 del presente articolo;
- d) in caso di mancata presentazione della rendicontazione annuale di cui al comma 4.

14. Salva diversa determinazione dei soggetti interessati, il Consiglio di Amministrazione dispone sugli eventuali fondi residui e sui beni strumentali.

15. La disattivazione è disposta con Decreto Rettorale.

Art. 16

Centri di ricerca interuniversitari

1. Per lo svolgimento di progetti di ricerca di durata pluriennale e al fine di favorire la collaborazione scientifica con Università italiane e straniere, è prevista la costituzione di Centri di ricerca interuniversitari mediante stipula di atto convenzionale a firma del Rettore.

2. La proposta di costituzione/adesione, deliberata dal Consiglio del competente Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione.

3. La proposta dipartimentale, cui deve essere allegata la bozza della convenzione istitutiva, deve indicare, tra l'altro:

- a) la natura, gli obiettivi e i programmi di attività previsti per il Centro;
- b) i benefici culturali, di collaborazione scientifica e di prestigio, derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo;
- c) la misura e la provenienza dei finanziamenti di cui il Centro prevede di poter disporre;
- d) la previsione degli impegni che ciascun Dipartimento si assume in termini di personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti;
- e) i nominativi degli aderenti al Centro, in numero non inferiore a 3;
- f) l'adozione di meccanismi di assicurazione della qualità della ricerca e di valutazione dei risultati conseguiti.

4. La convenzione istitutiva del Centro di ricerca interuniversitario deve indicare:

- a) la denominazione e composizione del Centro;
- b) le finalità del Centro, che devono mostrare complementarietà ed escludere sovrapposizione o concorrenza con quelle dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- c) gli organi del Centro, le cui rappresentanze negli organi collegiali devono essere di norma paritarie tra le Università partecipanti. Nel caso di Centro interuniversitario con sede amministrativa presso l'Università di Siena, organi necessari sono il Direttore e il Consiglio Direttivo individuati secondo le regole previste per i Centri interdipartimentali di cui all'art. 15;
- d) le risorse necessarie per il funzionamento del Centro (finanziamenti, personale, attrezzature);
- e) la sede amministrativa del Centro;
- f) la durata del Centro che, di regola, non può superare sei anni, rinnovabili;
- g) l'elenco del personale aderente al Centro, con l'indicazione dell'università di appartenenza;
- h) la clausola di recesso;
- i) la clausola sulla tutela della proprietà intellettuale;
- l) la clausola sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

m) le norme applicabili per la gestione amministrativa e contabile del Centro ossia quelle dell'Università sede amministrativa del medesimo.

5. I Centri interuniversitari con sede amministrativa presso l'Università di Siena sono inseriti nell'Anagrafe di Ateneo sulla ricerca.

6. Le attività dei Centri di ricerca interuniversitari con sede amministrativa presso l'Università di Siena, sono soggette a monitoraggio e a valutazione periodica da parte del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, sulla base di quanto stabilito nella relazione prodotta dal Nucleo stesso in fase di istituzione. Il Direttore del Centro, su delibera del Consiglio Direttivo, adotta forme di rendicontazione annuale delle attività compiute, del raggiungimento degli obiettivi programmati e della gestione economica. Gli esiti di tali monitoraggi e valutazioni, unitamente alla relazione annuale riepilogativa delle attività compiute, dei risultati conseguiti e al rendiconto economico della gestione, sono trasmessi al Rettore, al Dipartimento sede amministrativa, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico per gli adempimenti di competenza.

7. Per i Centri di ricerca interuniversitari con sede amministrativa presso altro ateneo, il Nucleo di Valutazione periodicamente redige una relazione valutativa sulle attività del Centro, sulla base della documentazione fornita dalla sede amministrativa del Centro. Tale relazione è trasmessa al Rettore, ai Dipartimenti coinvolti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico dell'Ateneo di Siena, per gli adempimenti di competenza.

8. In caso di esito negativo delle valutazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il recesso dalla Convenzione istitutiva nei termini fissati dalla medesima.

Art. 17

Laboratori congiunti con soggetti esterni

1. I Dipartimenti, con deliberazioni assunte dai rispettivi organi collegiali a maggioranza assoluta dei presenti, possono proporre la costituzione di Laboratori di ricerca congiunti con imprese e/o altri soggetti pubblici o privati esterni all'Università. A tal fine, è necessaria la definizione di una specifica linea di ricerca e di sviluppo, attinente a uno specifico campo di investigazione e l'indicazione, in modo particolare, degli obiettivi e delle finalità che si intendono perseguire, nonché delle motivazioni, delle possibili ricadute sul tessuto sociale ed economico di riferimento, delle unità di ricerca coinvolte e delle risorse necessarie. I Laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile, organizzano le proprie attività nell'ambito di uno o più Dipartimenti con i quali ne definiscono le modalità e si dotano di un regolamento interno di funzionamento nel rispetto dello Statuto e della normativa universitaria.

2. Il Laboratorio congiunto, con riferimento al proprio ambito tematico, può promuovere anche attività di *stage* su progetti di ricerca, ivi comprese quelle finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e dottorali in collaborazione con i soggetti esterni, nonché contribuire a programmi formativi specialistici, di orientamento e avviamento al lavoro, predisposti e coordinati da strutture dell'Ateneo.

Il Laboratorio congiunto può sviluppare anche: a) progetti di ricerca e sviluppo commissionati dal soggetto esterno; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi; le attività sub lett. a) e b) devono essere regolate da apposito contratto e svolte secondo quanto previsto dal Regolamento sulle attività in conto terzi.

3. I Laboratori congiunti con soggetti esterni sono costituiti con convenzione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione. Essi sono inseriti nell'Anagrafe di Ateneo sulla ricerca. Nella convenzione costitutiva del Laboratorio congiunto devono essere indicati chiaramente, tra l'altro:

- a) lo scopo del laboratorio, le attività e la sua durata che non potrà essere inferiore a tre anni, rinnovabile;
- b) la denominazione del Laboratorio e quella delle strutture universitarie e dei soggetti esterni (con indicazione completa di sede legale e sede operativa, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante) aderenti;
- c) la sede del Laboratorio, che può essere presso locali messi a disposizione dalle strutture universitarie aderenti o dai soggetti esterni;

- d) la composizione del Consiglio scientifico;
- e) l'elenco dei docenti universitari e del personale dei soggetti esterni che concorrono alle attività del Laboratorio;
- f) le adeguate dotazioni di personale, attrezzature e servizi messe a disposizione dalle strutture dell'Università e dai soggetti esterni;
- g) le obbligazioni a carico dei soggetti esterni per la copertura dei costi e degli investimenti per strutture, attrezzature, personale e servizi messi a disposizione dall'Università senza oneri aggiuntivi a suo carico;
- h) i criteri di assegnazione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivante dall'attività congiunta tra i partner;
- i) la copertura assicurativa dei soggetti che operano all'interno del Laboratorio.

4. Possono concorrere alle attività del Laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, anche provenienti da altre imprese, Soggetti, Atenei o Enti di ricerca italiani e stranieri, che intendano svolgere la propria attività di ricerca su temi attinenti ai programmi del Laboratorio. Ogni nuova adesione è soggetta all'approvazione del Consiglio scientifico.

5. Sono organi necessari dei Laboratori: il Consiglio scientifico e il Direttore scientifico; il loro mandato ha durata triennale e può essere rinnovato.

6. Il Consiglio scientifico è composto da un numero dispari compreso fra tre e sette componenti, in modo da rappresentare tutte le strutture aderenti al Laboratorio. Delibera sulle attività istituzionali del Laboratorio, svolge funzioni di indirizzo, programmazione e promozione del Laboratorio, nomina il Direttore scientifico.

7. Il Direttore scientifico è scelto, a maggioranza assoluta, tra i professori e i ricercatori dell'Università che siedono nel Consiglio scientifico; egli svolge le seguenti funzioni: presiede e convoca le riunioni del Consiglio, dà attuazione alle sue deliberazioni, sovrintende, di intesa con i rispettivi coordinatori, ai progetti scientifici; inoltre, è responsabile del funzionamento del Laboratorio, della sicurezza, dei beni e delle strutture in dotazione e dell'impiego delle risorse economico-finanziarie dello stesso.

8. Il Laboratorio ha sede amministrativa presso il Dipartimento dell'Università di Siena che ne propone la costituzione; in caso di costituzione proposta da più Dipartimenti, la sede è ubicata presso il Dipartimento capofila individuato di comune accordo. Il Laboratorio rappresenta un'unità contabile del Dipartimento in cui ha sede amministrativa e la responsabilità della gestione amministrativa e contabile è in capo al responsabile della segreteria amministrativa del Dipartimento medesimo.

9. Le attività dei Laboratori congiunti sono soggette a monitoraggio e a valutazione annuali da parte del Nucleo di Valutazione d'Ateneo. Gli esiti di tali monitoraggi e valutazioni, unitamente alla relazione annuale riepilogativa delle attività compiute, dei risultati conseguiti e al rendiconto economico della gestione, sono trasmessi al Rettore, al Dipartimento sede amministrativa, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico per gli adempimenti di competenza.

10. I Laboratori congiunti, possono essere disattivati dal Consiglio di Amministrazione, prima della scadenza prevista, nei seguenti casi:

- a) su proposta di tutti i responsabili delle strutture universitarie aderenti;
- b) su proposta unilaterale deliberata dal Dipartimento - sede amministrativa in presenza di giustificati motivi;
- c) in caso di recesso delle imprese e/o degli altri soggetti pubblici o privati partner del laboratorio a carico dei quali restano fermi gli oneri di cui al comma 3, lett. g), maturati fino alla data del recesso;
- d) in caso di mancata presentazione della rendicontazione annuale di cui al comma 9 del presente articolo;
- e) in caso di esito negativo per due anni di seguito dei monitoraggi e delle valutazioni di cui al comma 9 del presente articolo.

TITOLO III
Disposizioni finali

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo *on line* di Ateneo.